

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista  
Elena Dozio – Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente  
Livi Galloni - Consulente aziendale

CIRCOLARE N. 4/2021

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

Gentile Cliente

proponiamo di seguito una sintesi delle principali informazioni di carattere fiscale e delle novità maggiormente rilevanti con riguardo agli adempimenti in scadenza prossimamente.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Legnano, lì 27 aprile 2021

Studio Giuliano

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## *FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI*

### **Rinvio per la conservazione elettronica delle fatture**

Il “Decreto Sostegni” ha prorogato di tre mesi il termine previsto per la conservazione elettronica dei documenti informatici aventi rilevanza fiscale, fra cui le fatture elettroniche, relativi al periodo d'imposta 2019.

L'adempimento si considera tempestivo, e dunque non sanzionabile in considerazione dell'emergenza Covid-19, se effettuato entro sei mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Rispetto a quanto anticipato dal MEF con Comunicato Stampa del 13 marzo 2021, la proroga riguarda non soltanto le fatture elettroniche del 2019, ma tutti i documenti informatici. Inoltre, la proroga riguarda anche i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Si ricorda, infine, che il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture è fissato al 30 giugno 2021.

Per quanto attiene alle fatture elettroniche, i soggetti che usufruiscono del servizio di conservazione gratuito dell'Agenzia delle Entrate dovranno tener presente che il sistema prende automaticamente in carico i documenti soltanto a partire dal giorno successivo a quello di adesione, pertanto coloro che hanno aderito a tale servizio nel corso del 2019 (ad esempio il giorno 8 aprile) dovranno procedere al caricamento manuale dei file trasmessi o ricevuti in data antecedente o coincidente con quella di adesione (nel caso esemplificato, dal 1° gennaio all'8 aprile 2019).

## *CORRISPETTIVI TELEMATICI, ADEMPIMENTI*

### **Rinvio al 1° ottobre per il nuovo tracciato dei corrispettivi telematici e adeguamento RT**

Con il Provvedimento direttoriale n. 83884 del 30 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha disposto il differimento dal 1° aprile al 1° ottobre 2021 del termine entro il quale occorre adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (“Tipi dati per i corrispettivi” - versione 7.0 di giugno 2020), e per il conseguente adeguamento dei registratori telematici.

A seguito dell'ulteriore rinvio, i dati dei corrispettivi potranno essere ancora trasmessi secondo le specifiche previste dall'allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi - versione 6.0”, e solo dal prossimo 1° ottobre dovrà essere utilizzato in via esclusiva il nuovo tracciato telematico, che è comunque utilizzabile in via facoltativa.

La misura tiene conto da un lato delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, provenienti dalle associazioni di categoria, e dall'altro dal fatto che l'art. 1, comma 10, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha prorogato i termini entro cui l'Agenzia Entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi Iva le bozze dei registri, delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione Iva precompilata.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Sono stati inoltre prorogati al 30 settembre 2021 i termini per adeguare i registratori telematici, cioè la scadenza entro la quale i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

*IVA*

## **Esterometro trimestrale: la prima scadenza il 30 aprile**

Si ricorda che per l'anno 2021 rimane in vigore l'obbligo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere contenente i dati delle operazioni attive e passive intercorse tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e soggetti esteri (UE o Extra UE), il cosiddetto “Esterometro”.

I dati del primo trimestre 2021 dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 30 aprile 2021.

La legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha stabilito l'eliminazione di questo adempimento a partire dal 2022 a fronte però dell’invio di altri dati tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

## **Entro il 30 aprile la presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2021**

Scade il 30 aprile 2021 il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2021.

Il modello TR deve infatti essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, previa apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza; per questo chi deciderà di beneficiare della proroga non potrà utilizzare il credito IVA del I trimestre 2021, se non dopo 10 giorni dalla presentazione dell’istanza.

## **Commercio Elettronico \_ Regimi IVA “OSS” e “IOSS”**

Con un comunicato stampa pubblicato il 29 marzo 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che, a partire dal 1° aprile 2021, è possibile registrarsi ai nuovi regimi opzionali denominati “One Stop Shop” (OSS) e “Import One Stop Shop” (IOSS) sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in quanto l’Agenzia ha implementato le necessarie funzioni telematiche.

I nuovi regimi OSS e IOSS sono previsti dalla direttiva comunitaria n. 2455/2017 e diverranno applicabili dall’1 luglio 2021. Essi sono stati introdotti nell’ambito di un complesso di misure denominato “VAT e-commerce package”, volte a semplificare gli obblighi IVA previsti a carico dei soggetti passivi che effettuano operazioni transfrontaliere nei confronti di privati consumatori.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Una delle novità previste dal “VAT e-commerce package” riguarda l’abolizione delle attuali soglie di riferimento per le vendite a distanza intracomunitarie e l’introduzione di un’unica soglia, a livello unionale, pari a 10.000,00 euro, al di sopra della quale tali vendite si considerano rilevanti nello Stato del committente.

Parallelamente, per agevolare gli operatori, è stata prevista l’estensione dell’attuale regime del MOSS (Mini One Stop Shop), che quindi verrà ridenominato OSS (One Stop Shop), al fine di ricomprendervi sia le vendite a distanza intracomunitarie di beni, sia la generalità delle prestazioni di servizi rese a privati nell’Unione europea.

In tal modo, i soggetti che decidono di avvalersi del regime speciale non sono tenuti a identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro per assolvere l’imposta sulle suddette operazioni, ma possono assolvere i relativi obblighi IVA mediante il c.d. “sportello unico”, nello Stato membro di identificazione.

Analogamente a quanto previsto per l’attuale MOSS, anche l’OSS si declina in un regime “UE” e in un regime “Non UE”, riservato, quest’ultimo, ai soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nella Unione europea.

In base alle nuove disposizioni unionali, a partire dall’1 luglio 2021 l’IVA sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell’Unione europea, indipendentemente dal loro valore. È stato perciò istituito il regime dell’Import One Stop Shop (IOSS), che consentirà ai soggetti che effettuano nei confronti di acquirenti UE vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, in spedizioni di valore non superiore a 150,00 euro, di riscuotere l’IVA su tali operazioni presso l’acquirente e di dichiararla e versarla tramite lo sportello unico per le importazioni.

Le novità descritte verranno recepite in ambito nazionale con il decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2021 e attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari.

## *IMPOSTE INDIRECTE*

### **Il nuovo calendario per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

Si modifica a partire dal 2021 il calendario per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. A partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2021 il versamento dovrà essere effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, secondo il seguente calendario:

- I trimestre entro il 31 maggio
- II trimestre entro il 30 settembre
- III trimestre entro il 30 novembre
- IV trimestre entro il 28 febbraio (anno successivo)

Resta ferma la possibilità di far slittare il termine di versamento del I e II trimestre se non viene raggiunta la soglia di 250 euro.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Si segnala che a partire dall'imposta di bollo relativa al I trimestre 2021 risulta modificata la procedura di integrazione dell'imposta di bollo. In funzione di tale modifica in data 14 aprile 2021 l'Agenzia ha aggiornato il portale Fatture e Corrispettivi dei contribuenti.

Relativamente alle fatture elettroniche inviate mediante SdI dal 1° gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate procede, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, all'integrazione delle fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta.

Entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre, l'informazione viene messa a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato secondo le modalità previste con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 4.2.2021 n. 34958.

Nello specifico, mediante il servizio web presente all'interno dell'area riservata del sito Fatture e Corrispettivi, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione due distinti elenchi:

- "Elenco A", non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- "Elenco B", modificabile, contenente le fatture elettroniche che non recano l'assolvimento dell'imposta, benché ne sorga l'obbligo.

Il contribuente, laddove ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall'Agenzia, non risultino i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, può procedere, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati. Con riferimento al secondo trimestre, la variazione dati può essere effettuata entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.

Le integrazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate si intendono confermate in assenza di modifiche da parte del contribuente.

L'Agenzia rende, quindi, noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonché delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente. Il termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate mediante SdI nel secondo trimestre solare dell'anno.

## *VERSAMENTI*

### **Secondo acconto imposte 2020: scade il 30 aprile il termine per i versamenti sospesi**

Il decreto "Agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126) ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti "solari") per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e i

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

contribuenti forfetari, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 176) ha poi eliminato il requisito del calo di fatturato per alcune tipologie di soggetti che hanno subito restrizioni allo svolgimento dell'attività a causa dei provvedimenti anti-Covid.

Con il c.d. Decreto “Ristori-quater” (D.L. n. 157/2020, confluito nel Decreto “Ristori”) è stata inoltre prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA.

Il 30 aprile 2021, se sussistono le condizioni di cui ai Decreti sopra citati, occorrerà versare gli acconti sospesi.

## *AGEVOLAZIONI E INCENTIVI*

### **Nuova indennità una tantum a lavoratori dipendenti e autonomi**

Il “Decreto Sostegni” ha previsto il riconoscimento di un ulteriore aiuto per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti o autonomi appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, nonché i lavoratori dello spettacolo e dello sport.

I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal “Decreto Ristori” (artt. 15 e 15-bis, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), pari a 1.000 euro, riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 2.400 euro, senza necessità di presentare domanda.

La domanda, per chi non potesse godere dell'erogazione automatica, va presentata all'Inps entro il 30 aprile 2021 secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con apposita circolare.

### **Al via i contributi a fondo perduto decreto “Sostegni”: oltre 600mila le istanze già in pagamento**

L'Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa dell'8 aprile 2021, ha reso noto che sono partiti gli ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze presentate sulla piattaforma della stessa Agenzia, per un importo complessivo di 1.907.992.796 euro, a favore delle imprese destinatarie dei sostegni che hanno presentato la domanda entro il 5 aprile 2021.

Le somme saranno accreditate sul conto corrente indicato dai contribuenti nella domanda oppure l'importo riconosciuto potrà essere utilizzato in compensazione.

### **Contributo a fondo perduto: i codici tributo per l'utilizzo in compensazione e la restituzione del contributo non spettante**

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Con la Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, previsto dal decreto Sostegni:

- "6941" denominato "Contributo a fondo perduto Decreto "Sostegni" – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo andrà esposto nella sezione "ERARIO", esclusivamente in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati".

Il campo "anno di riferimento" andrà valorizzato con l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato "AAAA".

L'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, al link "Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili"; nel caso in cui l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all'importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

La medesima Risoluzione ha altresì stabilito i codici tributo da utilizzare, con modello F24 ELIDE, per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto eventualmente non spettante, in toto o in parte, e per il versamento degli interessi e delle sanzioni, in ordine alle quali è possibile giovare delle riduzioni previste dall'istituto del ravvedimento operoso.

## **Bar e ristoranti: fino al 30 giugno l'esenzione al pagamento del canone unico**

Con il decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), in vigore dal 23 marzo scorso, sono state approvate misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.

In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica e allo scopo di favorire la ripresa delle attività turistiche, l'art. 30, comma 1, lettera a), del Decreto prevede la proroga al 30 giugno 2021 (il precedente termine era fissato per il 31 marzo) dell'esenzione dal pagamento del canone unico per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e bevande.

Stessa proroga al 30 giugno per il pagamento del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati a favore dei venditori ambulanti.

## **Credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale imprese: invio istanze**

L'art. 26 del decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020) ha previsto due crediti d'imposta finalizzati al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: il credito d'imposta per i conferimenti societari e il credito d'imposta per le società che aumentano il capitale.

È attiva dal 12 aprile 2021 la possibilità di trasmettere all'Agenzia Entrate le istanze per l'attribuzione del credito d'imposta in favore degli investitori.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Quelli che hanno investito nel rafforzamento delle piccole e medie imprese e che, quindi, possono fruire dello sconto d'imposta sull'investimento effettuato, potranno richiedere il relativo credito d'imposta del 20% inviando telematicamente l'apposito modello entro il 3 maggio 2021.

Le richieste vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell'Agenzia "*CreditoRafforzamentoPatrimoniale*". I crediti saranno riconosciuti secondo l'ordine di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021.

La possibilità di invio delle istanze termina il 3 maggio 2021.

Per quelle società, invece, che hanno effettuato aumenti di capitale e a cui spetta il secondo credito d'imposta (che varia del 30% al 50%), la specifica istanza può essere inviata dal 1° giugno e fino al 2 novembre 2021.

## **Dal Mise incentivi per nuove imprese di giovani e donne**

Il Ministero dello Sviluppo economico sostiene giovani e donne che vogliono avviare nuove imprese su tutto il territorio nazionale, attraverso finanziamenti agevolati a tasso zero.

È quanto prevede la circolare n. 117378 del 8 aprile 2021 pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico che stabilisce i termini per l'avvio della presentazione delle domande a partire dal prossimo 19 maggio 2021.

Potranno fare richiesta per l'incentivo le micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in cui la compagine societaria sia composta, prevalentemente, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. L'agevolazione potrà, inoltre, essere richiesta anche dalle nuove imprese in corso di costituzione.

Sono ammissibili le iniziative, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promosse nei seguenti settori:

- produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale;
- commercio di beni e servizi;
- turismo ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.

I programmi di investimento proposti dalle imprese costituite da non più di 36 mesi possono prevedere spese ammissibili non superiori a euro 1.500.000; nell'ambito del predetto massimale può rientrare, altresì, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (da giustificare nel piano di impresa e utilizzabile ai fini del pagamento di materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa e godimento di beni di terzi), nel limite del 20% delle spese di investimento.

Per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi, l'importo delle spese ammissibili non può essere superiore a euro 3.000.000.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

I programmi dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

## *REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE*

### **Le retribuzioni convenzionali per i lavoratori dipendenti operanti all'estero per l'anno 2021**

Il decreto del 23 marzo 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile 2021, ha definito le retribuzioni convenzionali valide per l'anno 2021 da utilizzare per il calcolo delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero, nonché per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi della legge n. 398/1987 (cioè nei Paesi extracomunitari).

Il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni (pur mantenendo la residenza in Italia), è infatti determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali che vengono definite annualmente con apposito decreto.

## *RISCOSSIONE*

### **"Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio": regolari i pagamenti effettuati entro 5 giorni dai nuovi termini**

Sul sito dell'Agenzia Entrate-Riscossione sono state pubblicate il 26 marzo 2021 le FAQ in materia di riscossione connessi all'emergenza Covid-19, aggiornate con le novità introdotte dal Decreto "Sostegni" (D.L. n. 41/2021).

In una di queste l'Agenzia ricorda che il Decreto considera tempestivi anche i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 5 giorni rispetto al termine del 31 luglio 2021 (per le rate scadute nel 2020) e del 30 novembre 2021 (per le rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021).

Anche per le rate dell'anno 2022 resta confermato il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

## *RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE*

### **False e-mail su comunicazioni e rimborsi IVA**

Con il Comunicato Stampa del 9 aprile l'Agenzia informa che stanno circolando false email inviate a nome dell'Agenzia Entrate relative a comunicazioni e rimborsi IVA. Si tratta di email-truffa riguardanti presunte incoerenze emerse durante la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA inviata dal contribuente alle Entrate, spesso accompagnate da un file malevolo in formato .zip.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

L'Agenzia delle Entrate ancora una volta invita a cestinare l'email, qualora fosse stata ricevuta, senza aprire alcun allegato, e ricorda che è disponibile sul proprio portale la sezione "Focus sul phishing", dove periodicamente vengono riportati degli avvisi sulle ultime email-truffa in circolazione. È inoltre possibile, in caso di ricezione di questo tipo di email, contattare il call center al numero 800.909696.

## **Progressiva dismissione “FISCONLINE” a favore di SPID, CIE E CNS**

Come già comunicato ai Clienti, da alcuni mesi è stato avviato l'iter di attuazione delle misure previste dal DL 76/20 (decreto semplificazioni ed innovazione digitale).

Il primo passaggio riguarda i contribuenti “privati” (persone fisiche non titolari di partita Iva): tali soggetti dal 1° marzo scorso non possono più richiedere le abilitazioni Fisconline per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione (tra questi, anche i servizi dell'Agenzia delle entrate).

Le abilitazioni già rilasciate continueranno invece ad operare fino alla scadenza naturale (comunque non oltre il 30 settembre 2021).

È quindi necessario attivarsi per ottenere le credenziali di uno dei servizi alternativi di identità digitale: SPID, CIE e CNS.

Per quanto riguarda imprese e professionisti, la dismissione del servizio Fisconline è invece rinviata a prossimi provvedimenti attuativi: per tali soggetti le relative credenziali possono essere ancora richieste.

Le credenziali in uso possono quindi continuare ad essere utilizzate anche oltre la scadenza del 30 settembre 2021 (salvo ovviamente verificare la loro scadenza naturale).

### Le nuove modalità di accesso

Nel comunicato stampa del 16 febbraio 2021 sono richiamate le 3 forme di accesso che i contribuenti possono utilizzare in luogo di Fisconline. Si tratta di:

- SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale: è il sistema di identità digitale di più ampia portata. Consiste di un sistema basato su credenziali personali che, grazie a delle verifiche di sicurezza, permettono di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti. Per ottenere Spid è necessario scegliere uno dei 9 gestori di identità digitale (<https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>) e seguire i passi indicati dalle varie procedure ai fini dell'identificazione. Ogni gestore ha modalità e costi diversi e diversi sistemi di riconoscimento personale (di persona, webcam, tramite CIE o CNS). I gestori attualmente accreditati sono: Aruba, infocert, Intesa, Lepida, Namirial, Poste, Sielte, Spiditalia, Tim. Lo Spid può avere diversi livelli di sicurezza (e quindi di servizi offerti) e ogni gestore può offrire uno o più livelli di sicurezza. Per attivare lo Spid occorre avere a disposizione i seguenti supporti: un documento d'identità italiano in corso di validità, la tessera sanitaria (ovvero il tesserino indicante il codice fiscale), la e-mail e il numero di cellulare personali.
- CIE, la nuova Carta di identità elettronica: tale strumento permette al cittadino di identificarsi e autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti che ne consentono l'utilizzo, sia Pubbliche Amministrazioni che soggetti privati. La CIE è

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

rilasciata dal Comune di residenza; per utilizzarla al meglio è importante assicurarsi di avere l'intero codice PIN della carta di identità elettronica e, se serve, richiederlo al proprio Comune.

- CNS, la Carta Nazionale dei Servizi: detto strumento permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, che può essere una chiavetta USB o una smart card dotata di microchip.

Considerato che comunque, per tutti i soggetti "privati", Fisconline cesserà di avere efficacia al più tardi entro il prossimo 30 settembre 2021 è opportuno che ci si attivi per tempo per ottenere le credenziali di uno degli strumenti descritti.

## *CATASTO*

### **Servizi catastali e ipotecari online: breve vademecum dell'Agenzia Entrate**

L'Agenzia Entrate ha reso disponibile sul proprio portale un'utile brochure che spiega, in modo chiaro e sintetico, il funzionamento dei servizi catastali e ipotecari online, suddivisi tra quelli a pagamento e quelli gratuiti.

I primi prevedono il pagamento online (attraverso il sistema pagoPA) dei tributi speciali catastali o delle tasse ipotecarie previste e delle commissioni applicate dal Prestatore di Servizi di Pagamento e dallo strumento di pagamento scelto. Permettono di richiedere una visura catastale di un immobile e di richiedere una ispezione ipotecaria.

I servizi gratuiti permettono invece di:

- conoscere la situazione ipotecaria e catastale del proprio immobile;
- conoscere i dati catastali di un immobile associato a un codice fiscale;
- conoscere la rendita di un immobile del quale si possiedono i dati catastali.

Sono inoltre disponibili i servizi di consultazione dinamica della cartografia catastale ed altri servizi catastali online.